

# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

**TRIBUNALE DI NOLA**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

**RELAZIONE**

Art. 70, D. Lgs. 14/2019

Integrazione Relazione Particolareggiata

Art. 68 D. Lgs 14/ 2019


**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

**DEL CONSUMATORE**

**Sig. ESPOSITO AMERIGO**

[info@molissoepartners.it](mailto:info@molissoepartners.it)

[www.molissoepartners.it](http://www.molissoepartners.it)



# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*

### INDICE

1. Premessa
2. Composizione del nucleo familiare
3. La composizione del debito
4. Cause di indebitamento
5. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni
6. Inesistenza di dolo, colpa grave e atti in frode ai creditori
7. Valutazione del merito creditizio;
8. Procedure giudiziarie pendenti
9. Sintesi della Ristrutturazione dei debiti del consumatore
10. Modalità di pagamento
1. Convenienza della Ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio
2. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore
3. Giudizio finale in merito alla fattibilità della Proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.

molissoepartners.it  
info@molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


### 1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Pasquale Errichiello, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al n. 949/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 164660, con studio in Casalnuovo di Napoli alla Via Arcora n. 110 Palazzo Gecos, con pec [pasqualeerrichiello@legalmail.it](mailto:pasqualeerrichiello@legalmail.it), con provvedimento n. 29 del 16.06.2022 è stato nominato, dall'OCC ODCEC NOLA, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 richiesta dal Sig. ESPOSITO AMERIGO nato a NAPOLI (NA) il 13/08/1969, C.F. SPSMRG69M13F839H residente in Acerra (NA) alla via Capitolo n. 33, qualificabile come consumatore ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Il ricorrente è assistito nelle fasi del presente istituto dall' Avv. VITO CALCAGNO con studio in Napoli (NA) alla via Posillipo n. 56/85, con pec [vitocalcagno.legal@pec.it](mailto:vitocalcagno.legal@pec.it).

Premesso che

- In data 11.07.2023 veniva comunicato il Decreto di apertura del Procedimento di omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII;
- Che nel termine dei 30 giorni si era provveduto ad effettuare comunicazione a tutti i creditori del suddetto provvedimento;
- Che L'Avv. Alberigo Panini, quale procuratore della Vela OBG Srl prima e poi della BNL SPA, quale cessionaria del credito per effetto di cessione in data 04.03.2023, presentava le osservazioni in merito al Piano di Ristrutturazione depositato:



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

1) Che per la procedura esecutiva n. 162/2017 presso il Tribunale di Nola vengono precisate spese ex art. 2770 per € 11.227,28 *in prededuzione*;

2) Che per la BNL SPA si precisa un credito di € 71.138,96 *in privilegio ipotecario*, per capitale residuo, rate scadute e non pagate, oltre interessi di mora alla data del 06.04.2023.

Inoltre l'Avv. Panini chiede l'inclusione degli interessi sino alla completa esecuzione del Piano stimandoli in € 27.030,09 in aggiunta alla sorta capitale per € 54.001,50.


Alla luce di quanto esposto, l'OCC sentito il debitore, ha provveduto ad effettuare le opportune modifiche alla proposta di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore così come previsto dal c. 6 dell'art. 70 del D. Lgs. 14/2019 e provvede ad integrare la Relazione Particolareggiata in considerazione delle osservazioni pervenute. La Relazione è corredata da tutta la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 14/2019.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto professionista dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 del D. Lgs. 14/2019 ed inoltre attesta:

- ) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- ) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- ) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore;
- ) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;

MOLISSO & PARTNERS STP SRL



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Inoltre, ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2, del D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e all'art. 69 co. 1 e co. 2 e cioè il ricorrente:

- risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce «consumatore»: **la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.**
- **risulta versare in stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. lgs. N. 14/2019, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il ricorrente non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (ex art. 69 co. 1), ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (ex art. 69 co. 2).

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 68 del D. Lgs. 14/2019; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con precisazione delle somme dovute e copia contratti;



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

- Dichiarazione beni mobili registrati;
- Elenco di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche mod. 730 riferita ai redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia;
- Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019 procederà a relazionare circa la Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dal Sig. Esposito Amerigo a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) valutazione del merito creditizio da parte del creditore;
- f) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza della ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

MOLISSO & PARTNERS S.R.L.  
info@molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

### 2. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE


L'Istante Esposito Amerigo risulta legalmente separato dalla sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], così come da decreto di separazione consensuale del 17/07/2017 come da proc. [REDACTED] affari civili. Dal matrimonio del 1997, sono nati due figli:

- [REDACTED], studente;
- [REDACTED], studente;

Entrambi i figli vivono con la madre, a cui il ricorrente riconosce la somma totale di €. 400,00 mensili a titolo di mantenimento per entrambi i figli.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento dell'intero nucleo familiare.

molissoepartners.it | info@molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Il debitore Esposito Amerigo ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 950,00 così suddivise:

Dettaglio spese	Media mensile
Tassa circolazione	€ 20,00
Assicurazione	€ 50,00
Acqua	€ 20,00
Energia elettrica	€ 70,00
Gas	€ 30,00
Diesel	€ 70,00
Mantenimento Figli	€ 400,00
Spesa alimentare	€ 180,00
Telefono	€ 10,00
Spese impreviste per sé e per i figli	€ 100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 950,00</b>


Il reddito mensile del sig. Esposito Amerigo ammonta ad € 1.350,00.

Dall'analisi dei dati ISTAT al SUD ITALIA, riguardanti un nucleo familiare composto da un unico soggetto, viene indicato una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari per un totale di euro 625,00; nel caso specifico del ricorrente dove si va a considerare l'assegno di mantenimento dei figli, si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore.

### 3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

Il ricorrente ha fornito le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

ristrutturazione dei debiti del consumatore, può essere così rappresentata:

### ➤ Situazione Debitoria

CREDITORI E VALORE CREDITO		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15
Ipotecario	BNL SPA ex VELA OBG	€ 109.396,33
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35
O.C.C.	Compenso	6.230,00
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 171.749,06</b>


### ➤ Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

Il Sig. Esposito Amerigo, dispone del seguente patrimonio così composto:

#### 1) Beni immobili:

Proprietà dell'appartamento, sito in Acerra (NA), alla via Capitolo 33, riportato nel catasto fabbricati al foglio 17 particella 106 subalterno 104, cat. A2, classe 4, vani 6, piano 1, R.C, 371,85.

### PATRIMONIO IMMOBILIARE



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

PATRIMONIO IMMOBILIARE							
TIPOLOGIA	STATO	VALORE DI MERCATO €/MQ		VALORE MEDIO	MQ.	QUOTA DI POSSESSO	VALORE DELL'IMMOBILE
		MIN	MAX				
ABITAZIONE CIVILE	NORMALE				179,20	100%	137.000,00

Il valore dell'immobile è stato stimato in €. 137.000,00 dall'arch. Pulcrano Angela Raffaella, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 162/2017. L'immobile è in vendita a mezzo asta telematica con un prezzo minimo di €. 45.000,00

### 2) Beni mobili

#### ❖ Beni mobili registrati:


- Il sig. Esposito Amerigo è proprietario di una Peugeot 307 targata CP 129 KC immatricolata nel 2004, quindi con un valore di mercato di € 1.000,00

### 3) Conti Correnti

Il Sig. Esposito Amerigo è titolare del conto corrente acceso presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con IBAN [REDACTED] con una giacenza al 31.12.2022 di € 187,89.

### ➤ Capacità reddituale

Il sig. Esposito Amerigo è attualmente dipendente presso la società LA VERA NAPOLI SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in NOLA (NA) alla via ON.LE FRANCESCO NAPOLITANO n. 02, con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione, e percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità.



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

#### 4. CAUSE DI INDEBITAMENTO

Dall'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della ristrutturazione dei debiti del consumatore e quella acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. Esposito Amerigo.

Al fine di comprendere i sintomi del sovraindebitamento è necessario rappresentare brevemente gli eventi accaduti negli ultimi anni.


Il ricorrente ha contratto matrimonio in data 25/10/1997, dopo anni di sana convivenza familiare, in seguito a dissidi insuperabili, hanno deciso di separarsi in data 21/06/2017 con un accordo per un assegno di mantenimento ai figli di €. 400,00 mensili. L'allontanamento della sig.ra [REDACTED] dalla casa coniugale ha comportato un aumento dei costi familiari in capo al sig. Esposito Amerigo, che ha dovuto far fronte al sostentamento familiare da solo, a cui si sono aggiunte le spese per l'assegno di mantenimento per i figli. Il ricorrente ha da sempre cercato di aver una vita dignitosa con le entrate da lavoro, ma nonostante tutti gli sforzi effettuati ha dovuto far ricorso a finanziamenti esterni che ha poi sempre cercato di onorare anche facendo ricorso a nuovi finanziamenti.

TABELLA COMPARATIVA REDDITI

ANNO	REDDITO	+/- REDDITO	+/- % DI SCOSTAMENTO
		ANNO PRECEDENTE	ANNO PRECEDENTE
2020	€ 23.135	-2.521	-10%
2021	€ 32.144	+9.009	+39%
2022	€ 31.138	-1.006	-3%

Come si può vedere infatti dalla tabella precedente, il sig. Esposito Amerigo presenta un reddito stabilizzato negli ultimi 3 anni con una capacità reddituale soddisfacente.

molissoepariners.it  
info@molissoepariners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## *Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

*Dott. Domenico Molisso*  
*Dott. Pasquale Errichiello*  
*Dott. Domenico Perugino*  
*Dott.ssa Antonella Longobardo*


### **5. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

Lo scrivente OCC, al fine di valutare la **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ha rilevato che il Sig. Esposito Amerigo si è sempre assunto impegni con l'unico e solo scopo di sostenere la propria famiglia e con la consapevolezza di poterli fronteggiare.

Il Sig. Esposito Amerigo non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito per il soddisfacimento di bisogni ludici.

### **6. INESISTENZA DI DOLO, COLPA GRAVE E ATTI IN FRODE AI CREDITORI**

Dall'analisi della documentazione in atti è emerso, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre il DL 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 ha inserito la non ammissibilità limitatamente alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore qualora il **debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**". Nella valutazione dei fatti e della documentazione, il debitore ha sempre cercato di soddisfare gli impegni assunti onorando quando più creditori possibili. Solo la riduzione del reddito ha indotto il debitore a fare una scelta di non pagare più i creditori. E pertanto possibile affermare con ragionevole certezza l'assenza di colpa grave, malafede o frode da parte del



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola


Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

debitore, in quanto gli elementi che contraddistinguono la condizione di sovraindebitamento sono: "causa dell'indebitamento non imputabile al ricorrente – diligenza tenuta nel continuare a pagare la maggior parte dei creditori".

### 7. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Con le modifiche introdotte dal DL 137/2020 convertito con modificazioni in L. 176/2020, la valutazione del merito creditizio del consumatore assume un ruolo centrale sia nel piano sia nell'accordo di composizione della crisi, ove si rende necessario accertare se l'intermediario finanziario, nel concedere il prestito, abbia opportunamente considerato la capacità della controparte di sostenere quel livello di indebitamento potendo, in un'ottica prospettica, provvedere poi al suo rimborso. In particolare, anticipando le disposizioni di cui agli art. 68 comma 3 e 78 comma 3 del Codice della Crisi (Dlgs. 14/2019), è posto in capo all'organismo di composizione della crisi (OCC) la richiesta **inderogabile** di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Ove emerge che l'intermediario finanziario, in violazione dell'art. 124-bis del TUB, al momento della concessione del finanziamento, non abbia opportunamente apprezzato la situazione debitoria del consumatore e la sua capacità di rimborso, determinando o aggravando la sua esposizione finanziaria, questi si vedrà **preclusa** la possibilità di opporsi o opporre reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, e di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. In particolare, il merito creditizio, quale indice di sostenibilità dell'intero debito contratto in funzione della capacità attuale e prospettica di rimborso, deve valutarsi in ragione del reddito disponibile, decurtato quanto necessario a garantire al consumatore un tenore di vita dignitoso e comunque per un ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'art. 68 comma 3 del D. Lgs. 14/2019. **A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente**

Molisso & Partners S.p.A. Dottori Commercialisti



# MOLISSO & PARTNERS

Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo


del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, Si è provveduto ad individuare l'ammontare dell'assegno sociale (fonte INPS) per gli anni 2007, anni in cui è stato richiesto l'accesso al credito da parte del ricorrente.

BNL (ANNO 2007)

- Per l'anno 2007 l'assegno sociale ammonta ad (€. 5.061,68 annui pari ad €. 389,36 mensili per 13 mensilità). Nel caso in esame il parametro da utilizzare (derivante dalla scala di equivalenza ai fini ISEE regolamento DPCM n. 159 del 05.12.2013) per una famiglia composta da 4 persone è pari a 2,46. L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il 2007 è pari ad €. 957,83 (389,36 x 2,46).

Di seguito si rappresenta la valutazione del merito creditizio operato da Banca U.C.B. Spa

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO	
Banca U.C.B. Spa	
(A) Assegno Sociale anno 2007 (fonte INPS)	€ 389,36
Componenti Nucleo Familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)	2,46
(C) Spese del nucleo tenore di vita dignitoso (A x B)	€ 957,83
(D) Reddito mensile netto disponibile (1.400,00 x 12 = 16.800 mensilità)	€ 1.400,00
(E) Rata mensile di finanziamenti in essere ( )	€ 0,00
(F) Rata mensile massima sostenibile (D - C - E)	€ 442,17
(G) Rata mensile finanziamento concesso	€ 539,59
(H) GAP restituzione rata mensile (F - G)	€ -97,42



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

Il reddito disponibile per BNL è negativo e pertanto si desume che non hanno adoperato la corretta diligenza nella valutazione del merito creditizio del Sig. Esposito Amerigo.

### 8. PROCEDURE GIUDIZIARIE PENDENTI

Attualmente è pendente dinanzi al Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare n. 162/2017 del R.G.E.


### 9. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

IL sig. ESPOSITO AMERIGO, in ottemperanza al d. Lgs. 14/2019 e successive modifiche ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti. In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% di tutti i creditori in prededuzione e privilegiati.

Per i crediti assistiti da ipoteca, verso la BNL SPA ex VELA OBG SRL, viene fatta la proposta di soddisfazione nella misura del 100% fino all'importo minimo di asta e per la restante parte il credito viene degradato a chirografario e soddisfatto nella misura del 10%.

Il piano proposto prevede il pagamento di n. 160 rate mensili di € 450,00 e una rata la n. 161 di € 358,74, per un importo complessivo destinato alla procedura di € 72.358,74

Nel dettaglio la Ristrutturazione dei debiti proposta prevede:



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23	100%	€ 4.201,23	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15	100%	€ 500,15	0%
Ipotecario	BNL SPA ex VELA OBG	€ 45.000,00	100%	€ 45.000,00	0%
Chirografario	BNL SPA ex VELA OBG	€ 64.396,33	10%	€ 6.439,63	-90%
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35	10%	€ 4.603,74	-90%
O.C.C.	Compenso	€ 6.230,00	100%	€ 6.230,00	0%
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00	100%	€ 5.384,00	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 171.749,06</b>	<b>42,13%</b>	<b>€ 72.358,75</b>	<b>-58%</b>





# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti


- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
 Dott. Pasquale Errichiello  
 Dott. Domenico Perugino  
 Dott.ssa Antonella Longobardo

Con l'omologa della Ristrutturazione dei debiti, il ricorrente verserà la somma di circa €. 450,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegi:

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
PRIVILEGIO				
Preceduzione	AVV. CALCAGNO	OCC		N. rate
	€ 208,61	€ 241,39		1-13
	€ 20,20			14
	€ 44,39			15-72
	€ 77,25			73
		€ 276,55		130
		€ 91,41		131-160
		€ 73,08		161
Totale	€ 5.384,00	€ 6.230,00		
PRIVILEGIO				
	ADER	MUNICIPIA	BNL SPA	N. rate
		€ 429,80		14
	€ 34,63		€ 370,98	15-72
		€ 70,35	€ 302,40	73
	€ 38,42		€ 411,58	74-129
	€ 41,17		€ 132,28	130
Totale	€ 4.201,23	€ 500,15	€ 45.000,00	
CHIROGRAFARIO				
		IFIS	BNL SPA	N. rate
		€ 149,49	€ 209,10	131-160
		€ 119,03	€ 166,63	161
Totale		€ 4.603,73	€ 6.439,63	

info@molissoepartners.it  
 molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

### 11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL' ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 68 e seguenti del D. Lgs. 14/2019, anche la convenienza e gli effetti della ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di apertura di una procedura liquidazione.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobile e mobile posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

I beni liquidabili risultano essere:

- ❖ Appartamento sito nel Acerra (NA) alla via Capitolo n. 33 Piano 1-2 e precisamente: - appartamento riportato nel catasto fabbricati del comune di Acerra al Foglio 17, particella 106, subalterno 104, categoria A/2 cl.4 V.C. 6 R.C. €. 371,85 con valore da perizia di stima dell'arch. Pulcrano Angela Raffaella, esperto ex art. 568 c.p.c. nominato nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola, R.G.E. 162/2017 di € 137.000,00. Al prossimo esperimento di vendita il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00 come risulta dalla nuova ordinanza di vendita.
- ❖ l'importo di €. 187,89 quale saldo sul conto corrente Intesa San Paolo presso la filiale di Napoli 37 (NA);
- ❖ il valore dell'auto non viene computato ai fini della liquidazione ex art. 14-ter attesa la sua vetustà;



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

- ❖ la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

Il valore del patrimonio immobiliare del ricorrente è pertanto inferiore all'importo dei debiti. Di conseguenza, con la ristrutturazione dei debiti del consumatore si propone di soddisfare parzialmente i debiti.

L'alternativa liquidatoria sarebbe di €. 45.187,89, una somma nettamente inferiore a quella offerta dal ricorrente.

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019: permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro dal debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori, salvaguardando, nel caso specifico, uno dei beni della vita più importanti: la casa di abitazione.

Con la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore i debitori, offrono ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio.


Pertanto, la quota disponibile per la liquidazione, non potrà mai essere superiore a quella ricavata con la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Con l'omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, si consentirebbe ai debitori di rientrare dal debito e di realizzare l'intento del legislatore nella redazione del D. Lgs. 14/2019.

### **12. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA**

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della

Molisso & Partners S.p.A. - Via Arcora, 110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Tel. 081.522.57.22 - Fax 081.522.57.23 - Email: info@molissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

documentazione depositata ai sensi del D. Lgs. 14/2019. A conclusione della presente relazione ex art. 68 del D. Lgs. 14/2019, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC RILEVATO

che è stata esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss. Del D. lgs 14/2019 che prevede da parte di Esposito Amerigo, il pagamento dei creditori con il proprio stipendio;

che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;

che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;


che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori.

Molisso & Partners S.p.A. - Via Arcora, 110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) - Tel. 081.522.57.22 - Fax 081.012.72.21



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

### ESPRIME GIUDIZIOPOSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68 e ss. Del D. Lgs. 14/2019.

### 13. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nella Ristrutturazione dei debiti del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento integrale dei creditori privilegiati fino a concorrenza del valore minimo di vendita all'asta, ed il 10% per i creditori chirografari e dell'eccedenza del credito ipotecario superiore al valore minimo di vendita.

È stata anche presa in considerazione l'ipotesi dell'alternativa liquidatoria del patrimonio immobiliare dei debitori e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto alla ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Con l'omologazione della Ristrutturazione del Consumatore i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

### ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Errichiello Pasquale, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola n. 949/A e al Registro dei



# MOLISSO & PARTNERS

## Dottori Commercialisti

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo  
Revisori Contabili n. 164660,


### ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore Esposito Amerigo e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto dal debitore.
- la relazione è stata espletata sulla base della documentazione fornita dal Sig. Esposito Amerigo e delle verifiche effettuate dallo scrivente, in particolare:

Si allega:

- 1) istanza nomina;
- 2) comunicazione creditori;
- 3) richiesta precisazione del credito;
- 4) contratto di mutuo;
- 5) estratto conto previdenziale;
- 6) atto di precetto;
- 7) atto di pignoramento;
- 8) visura CR;
- 9) accordo separazione negoziazione assistita;
- 10) buste paga;
- 11) precisazione del credito IFIS;
- 12) debito ADER;
- 13) debito MUNICIPIA;
- 14) 730/2019;
- 15) 730/2020;

mollissoepartners.it



# MOLISSO & PARTNERS

*Dottori Commercialisti*

- Consulenza Fiscale, Aziendale e del Lavoro
- Revisore Contabile
- C.T.U. Tribunale di Nola

Dott. Domenico Molisso  
Dott. Pasquale Errichiello  
Dott. Domenico Perugino  
Dott.ssa Antonella Longobardo

- 16) 730/2021;
- 17) 730/2022;
- 18) nuova ordinanza di vendita;
- 19) Perizia di stima CTU;
- 20) Estratti conti Bancari.

## ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex artt. 67 e seguenti del D. Lgs. 14/2019.

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Con osservanza

Organismo di Composizione della Crisi  
Dott. Pasquale Errichiello





**Studio Legale d'Ambrosio Borselli & Associati**  
**Avvocato Vito Calcagno**  
Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli  
Tel. 0814206164 - Fax 1782213486 – cell. 3333352984  
e-mail: [avv.vitocalcagno@gmail.com](mailto:avv.vitocalcagno@gmail.com) - PEC: [vitocalcagno.legal@pec.it](mailto:vitocalcagno.legal@pec.it)

---

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA**

**II Sez. Civile**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE RG. 111-1/2023**

**Integrazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
a seguito di osservazioni del creditore**

**Per:** il sig. **Esposito Amerigo**, nato a Napoli il 13.08.1969 residente ad Acerra (Na) in via Capitolo n. 33, cod. fisc. SPSMRG69M13F839H, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vito Calcagno** (Cod. Fisc. CLCTI86L09E7910 – p.e.c. [vitocalcagno.legal@pec.it](mailto:vitocalcagno.legal@pec.it)), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, giusta procura allegata al presente atto,

**PREMESSO**

- **che** il sig. Esposito Amerigo, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative ex art. 69 D.Lgs. n. 14/2019, con istanza del 10.03.2023 ha adito, per il tramite del sottoscritto procuratore, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (**doc. 1 – istanza nomina**);
- **che** successivamente alla presentazione dell'istanza veniva nominato dal suindicato OCC il dott. Pasquale Errichiello quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019;
- **che** della suddetta nomina il dott. Pasquale Errichiello provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio ecc. (**doc. 2 – comunicazione creditori**);
- **che** veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dal deducente una richiesta di precisazione del credito (**doc. 3 – richiesta precisazione del credito**);

- **che** l'istante provvedeva a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;
- **che** pertanto il sig. Esposito Amerigo, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha depositato un Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredato da idonea documentazione e della relazione particolareggiata dell'OCC;
- **che** veniva così avviata la procedura de qua recante R.G. n. 111-1/2023 innanzi all'intestato Tribunale;
- **che** in data 10.07.2023 il Giudice dott.ssa Rosa Napolitano emanava il decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CC.II., concedendo un termine ai creditori per la presentazione di eventuali osservazioni;
- **che** Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in seguito anche BNL SPA, quale cessionaria del credito prima vantato da VELA OBG SRL), a mezzo del proprio procuratore, ha trasmesso all'OCC una precisazione del proprio credito vantato nei confronti del deducente (recante un errore materiale e successivamente corretto) oltre ad altri documenti (**doc. 29 – doc. BNL S.p.A.**) nonché delle osservazioni al piano in cui veniva precisato correttamente il credito (**doc. 30 – osservazioni al piano**).
- **che** in particolare il predetto creditore (in forza del contratto di mutuo stipulato in data 22.11.2007 - Rep. 89.673 / Racc. 51.448, tra Banca UCB S.p.A. ed il sig. Esposito Amerigo dell'importo originario di Euro 85.869,75) ha precisato il seguente credito complessivo di **€ 109.396,33** di cui:
  - \* € 11.227,28 in privilegio ipotecario per spese di procedura sostenute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola recante R.G. n. 162/2017;
  - \* € 71.138,96, per capitale residuo, rate scadute e non pagata, oltre interessi di mora (di cui capitale insoluto di € 54.001,50);
  - \* € 27.030,09 in applicazione di interessi al pagamento rateale del piano formulato dal deducente;
- **che** a seguito delle suddette uniche osservazioni pervenute all'OCC, il deducente propone la seguente integrazione del piano.

\* \* \* \* \*

Di seguito è illustrato il nuovo Piano integrato a seguito delle osservazioni trasmesse da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (cessionaria del credito prima vantato da Vela OBG SRL).

## CAPITOLO I

### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto il deducente:

- risulta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019 in uno stato di “**crisi**” ossia: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019 si trova in una situazione di “**insolvenza**” ossia: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- si trova in una situazione da “**sovraindebitamento**”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, ovvero: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta qualificabile come “**consumatore**” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019 non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

## CAPITOLO II

### CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E

#### DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le cause che hanno condotto l'istante alla sua attuale situazione di crisi.

- **Sulla perdita del posto di lavoro e sul contratto di mutuo ipotecario**

Il sig. Esposito Amerigo ha contratto un mutuo ipotecario con Banca UCB S.p.A. il 22.11.2007 per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni (**doc. 4 - contratto di mutuo**).

Tale posizione di credito oggi è nella titolarità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà dell'istante sito in Acerra, in Via Capitolo n. 33 (ex via Pezzalunga n. 157), riportato al catasto

fabbricati del comune di Acerra al foglio 17, particella 106, sub. 104, cat. A/2, cl. 4, vani 6, piano 1, RC Euro 371,85.

Al momento della stipula del contratto di mutuo l'istante era regolarmente inquadrato alle dipendenze della società Velsca s.r.l. (**doc. 5 – estratto conto previdenziale**) presso la quale ha lavorato “a tempo pieno” dal giugno del 1998 fino alla fine dell'anno 2014. Nel primo semestre dell'anno 2015 invece, a causa di una crisi aziendale, le ore di lavoro dell'istante presso la predetta azienda si sono drasticamente ridotte, con conseguente calo della retribuzione mensile, fino ad arrivare al suo licenziamento prima della fine dell'anno 2015.

Da questo preciso evento, stante la mancanza di un reddito stabile, nonché l'aumento dell'importo delle rate (trattandosi di un mutuo a tasso variabile) il sig. Esposito, coniugato con la sig.ra [REDACTED] e padre di [REDACTED] ha comunque continuato con enormi sacrifici a corrispondere, seppur parzialmente, le rate di mutuo, anche contando dell'aiuto dei propri cari.

Nonostante gli sforzi, però, il medesimo aveva accumulato, nella totalità un ritardo di pagamento di 10 rate, che hanno condotto il predetto creditore a notificare, nel febbraio 2017, un atto di precetto dell'importo di € 53.143,04 (**doc. 6 – atto di precetto**) e successivamente ad avviare nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente penente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017 – G.E. dott.ssa Lorella Triglione - afferente l'immobile suindicato (**doc. 7 – atto di pignoramento**).

In questo preciso periodo storico, infatti, il sig. Esposito Amerigo non aveva un lavoro stabile riuscendo il medesimo a prestare qualche sporadica attività lavorativa come lavoratore agricolo.

Anche nell'ambito della suddetta procedura esecutiva il sig. Esposito ha provato in tutti i modi di far fronte al pagamento delle somme di cui al contratto di mutuo del 22.11.2007, mediante una richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis L. n. 157/2019, modificata dall'art. 40 ter comma primo L. n. 69/2021, la quale però, come meglio si preciserà in seguito, non ha sortito esito positivo.

- **Sui contratti di finanziamento**

Oltre alla posizione suindicata il sig. Esposito aveva in essere due contratti di finanziamento, stipulati con Consumer One s.r.l., uno di importo esiguo di circa € 1.500,00 e l'altro più corposo di circa € 45.000.

Per la riduzione delle ore di lavoro, e quindi per la presenza delle difficoltà economiche su menzionate, le rate afferenti tali finanziamenti sono state regolarmente onorate fino al mese di agosto 2015, come risulta dalla visura CR (pag. 85 **doc. 8 – visura CR**).

Con le esigue somme a disposizione, dovendo infatti scegliere quale debito onorare, il deducente ha concentrato i suoi sforzi per far fronte al pagamento del mutuo ipotecario, al fine di non rischiare un pignoramento immobiliare, trascinando in un potenziale incubo l'intero nucleo familiare.

Ciò nonostante, il sig. Esposito Amerigo si è sempre prodigato nell'offrire pagamenti anche parziali per tali due posizioni debitorie, di volta in volta concordati col creditore di turno, essendo stato il credito oggetto di diverse cessioni.

In particolare, come risulta anche dalla visura CR, i crediti derivanti dai predetti contratti di finanziamento inizialmente stipulati con Consumer One s.r.l. sono stati poi ceduti ad Unicredit S.p.A., e successivamente ancora a MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A., fino ad arrivare, all'attualità, nelle mani di IFIS NPL Investing S.p.A. (**doc. 9 – lettera cessione credito IFIS**).

In particolare, nonostante le problematiche su prospettate, il sig. Esposito ha sempre provveduto al pagamento, con tanti sacrifici, delle posizioni suddette. Dal 2017 infatti con MB credit Solution ha provveduto al pagamento di vari piani di rientro, sia con cambiali che con bolletini postali (**doc. 10 – pagamenti MB**).

Con MB CREDIT SOLUTIONS S.p.A. il sig. Esposito ha anche raggiunto, in data 29.03.2022, un accordo transattivo a saldo e stralcio per la posizione più esigua, recante n. 6079131, dell'importo di € 854,69, mediante il pagamento della somma complessiva di € 640,00 con otto rate mensili di € 80,00 ciascuna, a partire dal 31.03.2022 fino al 31.10.2022. Tale accordo è stato correttamente onorato (**doc. 11 – accordo MB posizione di importo minore con pagamento bollettini**).

Il deducente inoltre aveva convenuto un piano rateale per il pagamento della posizione più corposa recante n. 6044413 (**doc. 11.1 – accordo MB posizione maggiore con bollettini**). I pagamenti di tale posizione sono stati interrotti in vista della proposizione del presente piano. Tale ultima posizione, come già accennato, è stata poi ceduta ad IFIS NPL Investing S.p.A. (doc. 9).

- **Sulla separazione col coniuge e sul mantenimento dei figli**

La crisi economica e lavorativa su menzionata ha poi avuto delle ripercussioni pesanti anche nell'ambiente familiare. Infatti in da [REDACTED] hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita al fine di addivenire ad una separazione personale consensuale, autorizzata con provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data [REDACTED] nel procedimento civile n. [REDACTED] (**doc. 12 – accordo separazione negoziazione assistita**).

Dalla lettura dell'accordo autorizzato si evince che l'istante è tenuto al mantenimento dei suoi due figli per l'importo complessivo di € 400,00 mensili.

Tale somma, ad oggi, è sempre stata corrisposta.

\* \* \* \* \*

La perdita del posto di lavoro unitamente alla somma da corrispondere mensilmente per il mantenimento dei suoi due figli ha inciso profondamente sulla vita finanziaria del deducente.

Il sig. Esposito ha sempre provato a lavorare in ogni settore in cui gli si offrisse lavoro, anche se non dotato di specifiche capacità professionali, al fine di non sottrarsi a nessuna delle obbligazioni assunte. La ricerca di un lavoro stabile infatti ha sempre avuto esito negativo a causa della sua non giovanissima età ed il periodo storico di crisi che ha caratterizzato il nostro paese.

Attualmente il sig. Esposito è dipendente presso la società LA VERA NAPOLI SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Nola (NA) alla via On.le Francesco Napolitano n. 2, con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione, e percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità (**doc. 13 – buste paga**).

Tale reddito mensile, in mancanza di giacenze adeguate sul conto corrente, è inidoneo a far fronte al pagamento dell'intera posizione debitoria in seguito indicata, stante la richiesta del creditore ipotecario dell'intero credito vantato, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata, e le richieste di rientro di IFIS NPL Investing S.p.A.

### **CAPITOLO III**

#### **SITUAZIONE DEBITORIA**

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

1. Debito con **Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, (codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva 09339391006) con Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119, per l'importo di **Euro € 109.396,33** (come da osservazioni al piano notificate all'OCC, comprensivo degli interessi richiesti in conseguenza del pagamento rateale delle somme del piano), e derivante dal mutuo ipotecario contratto con Banca UCB S.p.A. il 22.11.2007 per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni, con tasso variabile ed una rata iniziale di € 539,59.
2. Debito nei confronti di **IFIS NPL Investing S.p.A.**, con sede in Firenze in Via Giuseppe Saverio Mercadante n. 2/A Nero, REA e CCIAA Venezia n. 432072, codice fiscale e partita iva 04570150278, per la somma di **€ 46.037,35**, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (**doc. 14 – precisazione del credito IFIS**).
3. Debito con **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, per un totale di **€ 4.201,23** (**doc. 15 – debito ADER**).
4. Debito con **MUNICIPIA ABACO SPA** per un totale di **€ 500,15** (**doc. 16 – debito MUNICIPIA**).
5. **OCC: € 6.230,00**
6. **Avv. Vito Calcagno: € 5.384,00**, come da parametri forensi applicati.



Gas	€ 30,00
Diesel	€ 70,00
Mantenimento Figlie	€ 400,00
Spesa alimentare	€ 180,00
Telefono	€ 10,00
Spese impreviste per se e figli non ricoperte dal mantenimento	€ 100,00
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>€ 950,00</b>

Le spese strettamente necessarie ammontano quindi ad € 950,00 mensili. Si precisa che pesa tantissimo nell'economia dell'istante l'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli.

**c) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, il sig. Esposito Amerigo percepisce una retribuzione netta mensile di € 1.350,00.

In relazione alla dichiarazione dei redditi si rileva che la stessa è stata:

- € 23.135,00 anno 2020 (doc. 17.1)
- € 32.144,00 anno 2021 (doc. 17.2)
- € 31.138,00 anno 2022 (doc. 17.3)

**d) Elenco di tutti i beni del debitore**

**1) Beni immobili**

Appartamento ubicato a Acerra (NA) - Via Capitolo 33, piano 1-2, identificato al catasto Fabbricati al Foglio 17, Part. 106, Sub. 104, Categoria A/2, classe 4, vani 6, piano 1, R.C. 371,85.

Il predetto immobile è oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione.

Al prossimo esperimento di vendita il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00 (doc. 18 – nuova ordinanza di vendita).

**2) Beni mobili**

Il deducente è proprietario dell'auto tipo Peugeot 307 targata CP 129 KC, immatricolata nel 2004, quindi con un valore di mercato approssimativo di € 1.000,00.

**3) Rapporti bancari**

Attualmente il deducente è intestatario del conto corrente n. 66197/1000/00004011 acceso presso Banca IntesaSanpaolo S.p.A., con una giacenza media per l'anno 2022 di € 1.203,64 (doc. 19 – giacenza media).



## CAPITOLO V

### PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III è di € 171.749,06.

Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfo del credito di volta in volta spettante.

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23	100%	€ 4.201,23	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	MUNICIPIA ABACO SPA	€ 500,15	100%	€ 500,15	0%
Ipotecario	BNL SPA ex VELA OBG	€ 45.000,00	100%	€ 45.000,00	0%
Chirografario	BNL SPA ex VELA OBG	€ 64.396,33	10%	€ 6.439,63	-90%
Chirografario	IFIS NPL SPA	€ 46.037,35	10%	€ 4.603,74	-90%
O.C.C.	Compenso	€ 6.230,00	100%	€ 6.230,00	0%
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00	100%	€ 5.384,00	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 171.749,06</b>	<b>42,13%</b>	<b>€ 72.358,75</b>	<b>-58%</b>

## CAPITOLO VI

### MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

La somma che il deducente propone quindi di pagare, alla luce delle sue possibilità economiche, è di € 72.358,75 di cui:

- € 11.614,00 per spese procedura avvocato e OCC;
- € 49.701,38 per credito ipotecario e privilegiato;
- € 11.043,37 per crediti chirografari (rispetto ad € 5.418,04 previsti nel precedente piano).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso.

Il primo anno sarà destinato al pagamento dei creditori in prededuzione mentre il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati avverrà a partire dalla tredicesima mensilità.

L'ultima parte del piano sarà invece dedicata al pagamento del credito chirografario, con uno stralcio pari al 90 % dello stesso.

Si anticipa, in quanto meglio specificao sei prossimi capitoli, che al creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stato riconosciuto l'importo di € 45.000,00 in ipotecario con soddisfazione al 100% (considerato quanto si dirà in seguito). La restante parte, non essendo recuperabile, è stata declassata a credito chirografario, con soddisfazione nella misura del 10% pari ad € 6.439,63, tenuto conto delle capacità reddituali del debitore.

Tali importi sono giustificati anche sulla base di quanto si dirà in seguito.

Poiché le entrate mensili fisse del deducente, all'attualità, ammontano a circa € 1.350,00 e la somma di cui il medesimo necessita per le proprie esigenze familiari è approssimativamente di € 950,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € **450,00** per soddisfare tutti i creditori, secondo l'ordine che segue e con le suindicate percentuali di soddisfazione.

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
PRIVILEGIO				
Prededuzione	AVV. CALCAGNO	OCC		N. rate
	€ 208,61	€ 241,39		1-13
	€ 20,20			14
	€ 44,39			15-72
	€ 77,25			73
		€ 276,55		130
		€ 91,41		131-160
		€ 73,08		161
Totale	€ 5.384,00	€ 6.230,00		
PRIVILEGIO				
	ADIER	MUNICIPIA	BNL SPA	N. rate
		€ 429,80		14
	€ 34,63		€ 370,98	15-72
		€ 70,35	€ 302,40	73
	€ 38,42		€ 411,58	74-129
	€ 41,17		€ 132,28	130
Totale	€ 4.201,23	€ 500,15	€ 45.000,00	
CHIROGRAFARIO				
		IRES	BNL SPA	N. rate
		€ 149,49	€ 209,10	131-160
		€ 119,03	€ 166,63	161
Totale		€ 4.603,73	€ 6.439,63	

## CAPITOLO VII

### CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il deducente, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

Si ritiene al contempo che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del legislatore in considerazione di quanto in seguito riportato.

#### \* FINALITA' DELLA NORMATIVA E TUTELA DEL CONSUMATORE

I fini stabiliti già con l'emanazione della L. 3/2012 (denominata anche **legge antisuicidi**), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) sono quelli di offrire una "*second chance*" a dei soggetti in stato di "**sovraindebitamento**", ossia, come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, una "*situazione di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, "*lo stato di crisi o di insolvenza (come descritti nella parte iniziale del presente atto) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

Già la legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è stata altresì chiamata a svolgere una **funzione più prettamente "sociale"**, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Il fenomeno non conosceva differenze geografiche: "*al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013"*.

Col nuovo codice della crisi di impresa avviene una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile, con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'esdebitazione. Ciò nell'auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012, notoriamente non apprezzata e poco applicata rispetto alle enormi potenzialità che aveva, solo se si confronta con le omologhe leggi degli altri paesi europei.

Sotto il profilo giuridico, per il consumatore l'origine del problema è certamente l'art 2740 c.c., il quale statuisce che *"il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e FUTURI"*.

Se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo - il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore.** Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessario un intervento deciso del legislatore in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili.

Tra l'altro la Suprema Corte di Cassazione, con l' **ordinanza n. 27544/2019** ha ritenuto che la L. 3/2012 (che ricordiamo essere stata migliorata dal D.Lgs. 14/2019) è stata introdotta *"...non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato)"*.

Tornando alla proposta di piano suindicato, ed in particolare all'importo offerto al creditore ipotecario VELA OBG s.r.l., il medesimo potrebbe sicuramente dalla vendita giudiziaria del bene immobile di proprietà del deducente conseguire una soddisfazione parziale del proprio credito (seppur di importo minore) ma in tempi più celeri rispetto al piano proposto, ma è anche vero che in tal modo gli interventi legislativi su menzionati, se si considera solo questo aspetto, non avrebbero ragione di esistere, così come ritenuto dalla stessa Suprema Corte con le sue recenti pronunce.

Gli altri creditori, invece, vedrebbero il recupero del proprio credito, anche parziale, di difficile raggiungimento, anche in considerazione del fatto che l'unico bene del deducente suscettibile di aggresione è l'immobile che in caso di non omologa del piano sarebbe poi venduto all'asta.

E' palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti non sia ben visto dai creditori, ma in tale contesto il deducente si rivolge all'Ecc.mo Tribunale di Nola, al quale sottolinea tutta la sua buona volontà di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si è trovato su malgrado coinvolto, al quale cerca di porre rimedio nel miglior modo possibile.

In quest'ottica, il deducente ricorre al piano di ristrutturazione dei debiti con l'intenzione di ripagare tutti i suoi creditori, salvando il suo immobile e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore.

### **\* SULLA DURATA DEL PIANO**

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale (anche di 30 anni).

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019)**, pubblicata in data 28.10.2019 ha riconfermato il "*... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ...*

*... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...*

*7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituito che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...*

*7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata*

*dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.*

*7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.*

*7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...*

*...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...*

*...7.3.2.5. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").*

*7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....*

*...7.4.3. Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di*

*pagamenti rateali ultrannuali...Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informatori della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile... ”.*

Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della **Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019** (doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019), in cui viene affermato che “... *Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informatori della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile... ”.*

#### **\* SULLA SOMMA OFFERTA AL CREDITORE IPOTECARIO**

L'importo offerto al creditore ipotecario BNL S.p.A. di € 45.000, che copre quasi nella sua interezza il capitale residuo dovuto, corrisponde al prezzo base d'asta della prossima vendita giudiziaria ribassato di  $\frac{1}{4}$  ex art. 571 c.p.c., ed afferente il bene immobile di proprietà del deducente.

Infatti alla prossima asta il prezzo base sarà di € 60.000,00 – 25% = 45.000,00 come da ordinanza di vendita (doc. 18). A questo vengono aggiunti € € 6.439,63 quale 10% del credito declassato a chirografario.

Il tutto per un totale di € **51.439,63**.

L'importo offerto non è casuale.

Infatti i principi su menzionati, che mirano a tutelare i consumatori da una situazione da sovraindebitamento, ripagando i creditori anche dopo molti anni, si sposano perfettamente con altri tipi di "interventi" del legislatore finalizzati a porre fine alla posizione debitoria dei medesimi, con maggior sacrificio della posizione dei creditori.

In particolare, proprio in relazione alle procedure esecutive immobiliari, con l'art 41 bis della legge 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) e successivamente modificato con l'articolo 40-ter della legge 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021 - c.d. decreto Sostegni), è stato introdotto lo strumento eccezionale della **rinegoziazione del mutuo ipotecario** a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione, come nel caso del sig. Esposito Amerigo.

La predetta legge 69/2021 concede così la possibilità a persone che stiano perdendo la propria casa in una procedura esecutiva immobiliare, in presenza di alcuni presupposti, nonostante l'iscrizione in Crif, CR, CAI, ecc, di poter rinegoziare il mutuo.

I presupposti sono:

- a) il debitore deve essere un consumatore;
- b) il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato;
- c) il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore ed il debitore abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale;
- d) deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- e) l'istanza può essere presentata una sola volta e comunque la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022;
- f) il credito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive), non deve superare i 250.000 euro;
- g) per l'importo offerto;
- 1) se l'immobile è già all'asta, deve essere pari al prezzo base dell'asta ridotto del 25% (ossia il prezzo minimo al quale l'immobile sarebbe aggiudicabile ai sensi dell'art. 571 cpc);
- 2) se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima (CTU);
- 3) nel caso in cui il debito residuo sia inferiore al valore dell'immobile, anche con la riduzione del 25%, va offerto l'intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive);
- h) il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni, né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore.
- i) non deve inoltre trattarsi di immobili di lusso.



Nella procedura esecutiva 162/2017 intentata da BNL, n.q. di mandataria di VELA OBG s.r.l., il sig. Esposito Amerigo ha presentato un'istanza di sospensione della procedura (**doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.**), accolta dal giudice dell'esecuzione (**doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva**), per la presenza di tutti i presupposti di legge, ed al fine di avviare l'eventuale rinegoziazione del mutuo ipotecario.

Il creditore in un primo momento non ha fornito alcuna risposta alle varie richieste formulate, tanto da costringere il deducente a presentare un esposto alla Banca d'Italia (**doc. 24 – esposto Banca d'Italia**).

Dati i solleciti, successivamente, ha provveduto a rigettare formalmente la richiesta (**doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione**). Avvero tale rigetto, del tutto immotivato, il deducente ha evitato di intentare le opportune azioni giudiziarie, avendo il medesimo deciso di avviare la presente procedura per salvare la propria casa.

Nella procedura esecutiva, prima della sospensione, era stata fissata una vendita del bene staggito per il giorno 19.05.2022 con un prezzo base di € 57.796,90 ed offerta minima di € 43.347,68 (**doc. 26 – avviso vendita revocata**). L'importo offerto era stato quindi di € 43.347,68, in linea coi parametri dati dalla predetta legge, e con le simulazione di mutui eseguita in quel momento ne derivava una rata mensile compresa tra € 182 ed € 187, per 300 mensilità (25 anni).

E' chiaro che l'intento del legislatore sia quello di tendere la mano al debitore in difficoltà, e tali intenzioni sono evidenti anche in relazione all'importo da offrire al creditore.

Oggi la predetta somma viene migliorata ed incrementata fino all'importo di € 51.439,63, ma in minor tempo rispetto a quanto permesso dalla legge n. 69/2021.

**Infatti la durata del piano è di circa 13 anni, durata ampiamente minore rispetto alla rinegoziazione del mutuo di 25 anni richiesta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare!**

Fatta tale debita premessa, chi scrive ritiene dunque giusto offrire al creditore ipotecario l'importo di € 51.439,63 in considerazione dei seguenti aspetti.

- a) L'importo suindicato costituisce un valore già ritenuto giusto dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.
- b) Si tratta di un immobile di difficile vendita, essendo il medesimo collocato in una zona periferica ed isolata di una frazione del Comune di Acerra (NA), in un contesto familiare in cui sarebbe difficile convivere, come da CTU depositata nella procedura esecutiva.
- c) E' noto che nelle aste giudiziarie gli immobili subiscono diversi ribassi prima di essere aggiudicati. Nel caso *de quo* infatti l'immobile di proprietà del sig. Esposito Amerigo era stato sovrastimato dal CTU con perizia del 9.11.2018 ben 137.000,00 (**doc. 27 – CTU**). Sono stati espletati già tre esperimenti di vendita (**doc. 28 – precedenti avvisi di vendita**), andati deserti. Il prossimo, il quarto, in considerazione delle caratteristiche del bene, è destinato ad avere la

medesima sorte per cui oggi l'importo offerto è di certo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

\* \* \* \* \*

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

- 1) omologare il piano con sentenza, constatato che il credito vantato dai creditori possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, in considerazione di tutto quanto suesposto;
- 2) confermare ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019 la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- 3) concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione;
- 4) per l'effetto, dichiarare chiusa la procedura.

Napoli, 4 settembre 2023

Avv. Vito Calcagno

Esposito Amerigo

**I seguenti documenti sono già stati depositati in allegato al ricorso introduttivo:**

- doc. 1 – istanza nomina
- doc. 2 – comunicazione creditori
- doc. 3 – richiesta precisazione altri creditori
- doc. 4 - contratto di mutuo
- doc. 5 – estratto conto previdenziale
- doc. 6 – atto di precetto
- doc. 7 – atto di pignoramento
- doc. 8 – visura CR
- doc. 9 – lettera cessione credito IFIS
- doc. 10 – pagamenti MB piani vari di rientro
- doc. 11 – accordo MB definito e bollettini pagati
- doc. 11.1 – accordo MB posizione maggiore con bollettini pagati
- doc. 12 – accordo separazione negoziazione assistita
- doc. 13 – buste paga
- doc. 14 – precisazione del credito IFIS
- doc. 15 – debito ADER
- doc. 16 – debito MUNICIPIA
- doc. 17.1, 17.2 e 17.3 – redditi 2020, 2021 e 2022
- doc. 18 – nuova ordinanza di vendita 07.03.2023
- doc. 19 – giacenza media
- doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019
- doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019
- doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.
- doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva
- doc. 24 – esposto con risposta Banca d'Italia
- doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione
- doc. 26 – avviso vendita revocata
- doc. 27 – CTU 9.11.18 proc. es. imm.
- doc. 28 – precedenti avvisi di vendita

**Si allegano ulteriormente i seguenti documenti:**

- doc. 29 – documenti trasmessi da BNL S.p.A. (precisazione del credito, certificazione ex art. 50 tub, gazzetta ufficiale e doc. spese procedura esecutiva)
- doc. 30 – osservazioni al piano da parte di BNL S.p.A.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**n. R.G. procedimento unitario 111-1/2023**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 111-1/23 promosso da **Esposito Amerigo**, nato a Napoli il 13.08.1969 residente ad Acerra (Na) in via Capitolo n. 33, cod. fisc. SPSMRG69M13F839H, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Calcagno (Cod. Fisc. CLCTI86L09E791O – p.e.c. vitocalcagno.legal@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, tramite l'OCC incaricato, dott. Pasquale Errichiello;  
a scioglimento della riserva assunta;  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato in data 06.06.2023 Esposito Amerigo ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII della durata complessiva di circa 12 anni che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 115.495,77, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 66.733,42 derivante dalla corresponsione di nn. 148 rate mensili di € 450,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento familiare e quanto disposto a titolo di mantenimento in favore dei nn. 2 figli all'esito della separazione dal coniuge).

Il piano, così come articolato, prevede differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 1) OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta: 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 11.614,00; 2) Creditore ipotecario (VELA OBG S.r.l.) e creditori privilegiati (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e MUNICIPIA ABACO SPA): 100% del credito per un importo complessivo pari ad € 49.701,38; quanto, in particolare, al creditore ipotecario VELA OBG S.r.l., è previsto il pagamento integrale fino all'importo di € 45.000,00,

corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove alla prossima vendita nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00; 3) Creditori chirografari (da intendersi sia quali creditori chirografari "puri" sia quali creditori privilegiati degradati a chirografo per la parte incapiente del proprio credito, con particolare riguardo al creditore ipotecario VELA OBG S.r.l. per la parte eccedente rispetto al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI come sopra parametrato): 10% del credito per un importo complessivo pari ad € 5.418,04.

Con decreto depositato in data 10.07.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Esposito Amerigo, disponendo *"ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI: - La sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione;- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell'OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *"siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

Con relazione depositata in data 11/9/2023 l'istante ha dedotto e documentato: 1) l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dal debitore e della relazione particolareggiata del gestore; 2) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII; 4) l'avvenuta presentazione di precisazioni del credito e osservazioni da parte del creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Quanto alle precisazioni del creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che ha precisato il proprio credito computando analiticamente le spese di procedura sostenute nell'ambito della procedura esecutiva Trib. di Nola RGE 162/2017 nonché gli ulteriori interessi maturandi sulla sorta capitale fino

alla completa esecuzione del piano ex art. 68, comma 4, CCII e 2855 c.c., l'istante ha tenuto conto di queste ultime specifiche modificando le poste creditorie inserite nel piano e rimodulando lo stesso nei seguenti termini: a fronte di una esposizione debitoria complessiva, così come ricalcolata, pari ad € 171.749,06 è prevista la messa a disposizione da parte del debitore di un importo complessivamente pari ad € 72.358,75 (versato mediante il versamento di nn. 161 rate da € 450,00 al mese), di cui € 11.614,00 per OCC e spese procedura avvocato, € 49.701,38 per creditore ipotecario e creditori privilegiati, € 11.043,37 per Creditori chirografari (da intendersi sia quali creditori chirografari "puri" sia quali creditori privilegiati degradati a chirografo per la parte incapiente del proprio credito); resta immutata la soglia di soddisfacimento dei creditori (100% dei crediti in prededuzione, OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta; 100% dei creditori privilegiati AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e MUNICIPIA ABACO SPA e pagamento del Creditore ipotecario VELA OBG S.r.l. fino all'importo di € 45.000,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCI parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare, ove alla prossima vendita nella procedura pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00; 3) 10% dei Creditori chirografari ("puri" e degradati al chirografo).

Quanto alle contestazioni, invece, il creditore Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha posto in rilievo l'eccessiva durata del piano nonchè l'eccessivo sacrificio imposto al creditore ipotecario il quale è costretto, nel caso di specie: a) a vedersi riconosciuto in privilegio un importo parametrato a all'offerta minima vincolante della prossima asta, in tal modo vedendosi privato della possibilità di vedere il proprio credito ulteriormente soddisfatto dal meccanismo dei rilanci in caso di apertura della gara tra più offerenti; b) a sopportare una moltiplicazione dei costi in quanto, oltre a quelli già sostenuti in sede esecutiva, l'istituto di credito vede erosa la massa attiva della procedura concorsuale dai costi in prededuzione.

Con comunicazione tardivamente trasmessa all'occ (in data 10.10.2023, quindi ben oltre il termine di venti giorni successivi alla comunicazione dell'occ) la Regione Campania ha poi dichiarato l'esistenza di un credito ulteriore nei confronti dell'istante, non inserito nel progetto di ristrutturazione, avente ad oggetto le tasse automobilistiche imputabili ad Esposito Amerigo, di cui l'occ non ha tenuto conto alla luce della tardività della dichiarazione.

Con decreto depositato il data 11/10/2023 il giudice, esaminate le modifiche al piano alla luce delle precisazioni dei crediti e delle osservazioni presentate dai creditori nei termini di cui all'art. 70 comma 3 CCII, ritenuta l'opportunità, alla luce delle modifiche apportate al piano, di disporre la comparizione delle parti ai fini della risoluzione delle contestazioni sollevate dai creditori, preliminarmente all'eventuale

omologa del piano ex art. 70 comma 7 CCII, ha fissato per la comparizione dell'istante, dell'occ e dei creditori eventualmente interessati l'udienza del 16/11/2023, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza e della proposta di piano integrata.

All'udienza del 16/11/2023, insistendo il ricorrente e l'occ nell'omologa del piano così come integrato, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. Va innanzitutto verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto da Esposito Amerigo.

La proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*");
- si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che: 1) il ricorrente Esposito Amerigo dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente di circa €1.350,00 ed è proprietario dell'auto tipo Peugeot 307 targata CP 129 KC, immatricolata nel 2004, dal valore di mercato approssimativo di € 1.000,00, nonché dell'immobile immobile sito in Acerra (NA) -Via Capitolo 33, piano 1-2, identificato al catasto Fabbricati al Foglio 17, Part. 106, Sub. 104, Categoria A/2, classe 4, vani 6, piano 1, R.C. 371,85, oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, che al prossimo esperimento di vendita avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00; 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare per un importo pari ad € 950,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva (così come riquantificata all'esito delle precisazioni dei crediti) pari ad € 171.749,06;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di

proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'OCC - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione prodotta (cfr. in particolare estratto conto previdenziale allegato in atti), il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del



sovraindebitamento appare da rinvenire nel suo licenziamento dalla società presso la quale lavorava da circa sedici anni e dalla successiva difficoltà di trovare una nuova stabile collocazione lavorativa.

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene sufficientemente assicurata dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente dell'istante (il quale percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità), dipendente presso la società LA VERA NAPOLI SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Nola (NA) alla via On.le Francesco Napolitano n. 2, con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione.

3. Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dal ricorrente, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. che ha posto in rilievo l'eccessiva durata del piano nonché l'eccessivo sacrificio imposto al creditore ipotecario che subisce una sproporzionata riduzione della propria pretesa creditoria complessiva.

Nessuno dei rilievi sollevati si palesa, tuttavia, pertinente.

Quanto ai rilievi in ordine all'eccessivo sacrificio economico imposto al creditore ipotecario, va evidenziato come ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII il giudice può omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di contestazioni dei creditori sulla convenienza della proposta se ritiene che *“comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.

In ordine alla natura del giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene di dover accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che richiede, invero, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti *“non inferiore”* rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del creditore opponente- la proposta deve prevedere un trattamento almeno equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione e non anche migliorativo delle ragioni del creditore opponente.

Nel caso di specie, con particolare riguardo alla proposta di ristrutturazione dei debiti di Esposito Amerigo, deve ritenersi che la proposta di soddisfacimento del creditore opponente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. sia non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al predetto creditore di conseguire l'importo di € 45.000,00, corrispondente al valore di mercato ex art. 67 comma 4 CCII parametrato all'offerta minima in caso di vendita ed aggiudicazione dell'immobile in sede di esecuzione immobiliare (ove alla prossima vendita nella procedura pendente innanzi al Tribunale di

Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione, il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00), nonché l'ulteriore importo di € 6.439,63 a titolo di quota di credito privilegiato degradato a chirografo per incapacienza (per un soddisfacimento totale pari ad € 51.439,63).

Deve pertanto ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti di Esposito Amerigo consenta un soddisfacimento delle ragioni del creditore opponente in misura non solo non inferiore, ma addirittura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del *quantum* garantito al creditore stesso, che si palesa verosimilmente superiore a quanto potrebbe essergli riconosciuto in caso di vendita dell'immobile garantito da ipoteca, atteso che in caso di vendita coattiva difficilmente si riuscirebbe ad incamerare un importo superiore a quello posto a base d'asta, pari ad € 45.000,00, importo destinato ad essere indefettibilmente decurtato di tutte le spese di procedura.

Quanto, poi, ai rilievi attinenti all'eccessiva durata del piano, articolato in poco più di 13 anni (è previsto il pagamento in nn. 161 rate), va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "*second chance*", ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione, la necessità di tutelare e garantire il diritto fondamentale all'abitazione nonché la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso

tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

4. Vale, infine, appena il caso di rilevare che le precisazioni del credito presentate dal creditore Regione Campania in data 10/10/2023 risultino tardive e, in quanto tali, inammissibili, in quanto presentate ben oltre il termine di cui all'art. 70 comma III CCII.

5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, evidenziata l'infondatezza ed inammissibilità delle contestazioni sollevate dai creditori oppositori, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

#### P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Esposito Amerigo;
- **dispone** che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone**, in conformità a quanto già disposto nel provvedimento di apertura della procedura depositato in data 10/7/2023, che la previsione di cui all'art. 71 CCII (*"terminata l'esecuzione il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito procede alla liquidazione del compreso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento"*) non è da ritenersi ostativa al riconoscimento di acconti in corso di procedura in favore dell'OCC nella misura massima del 70% del compenso preventivato (comprensivo dell'acconto già ricevuto) e previa successiva liquidazione definitiva del compenso all'esito dell'esecuzione del piano, di talchè il saldo del compenso sarà riconosciuto all'esito della procedura, previa presentazione di istanza di liquidazione da parte dell'OCC e tenuto conto dell'attività dal medesimo compiuta;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dal debitore (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei

familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **dichiara** chiusa la procedura.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 14.12.2023

Il Giudice

*dott.ssa Rosa Napolitano*

